

ItaliaOggi
Numero **065**, pag. **44** del **17/3/2007**
Autore: **di Andrea Mascolini**

Progettisti senza cauzione

*Per il Consiglio di stato si tratta di un aggravio ingiustificato per il professionista.
Come garanzia nelle gare sufficiente la polizza rc*

Illegittima la richiesta di cauzioni provvisorie e quelle definitive nelle gare di progettazione. È quanto afferma il Consiglio di stato, sezione V, con la sentenza del 13 marzo 2007, n. 1231, che prende in esame un bando di gara per progettazione e direzione lavori.

Il Consiglio di stato, nel confermare il giudizio di primo grado, prima di entrare nel merito, innanzitutto chiarisce che in un appalto pubblico di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 'trova applicazione non il decreto legislativo n. 157/95 ma la legge n. 109/94 (unitamente al relativo regolamento di attuazione introdotto con il dpr n. 554/99: v. titolo IV)'; esiste infatti una disciplina specifica e più dettagliata rispetto a quella sui servizi in generale.

Per quel che riguarda i profili attinenti le garanzie da prestare in sede di gara e in sede contrattuale, i giudici precisano che 'il legislatore ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi'.

Ciò viene desunto guardando alla normativa specifica (articoli 30, comma 5, della legge n. 109/94 e articolo 105 del dpr n. 554/99) che si distingue da quella dell'articolo 30, commi 1 e 2, 'specifica per gli esecutori dei lavori', e che ha anche carattere esaustivo, dice la sentenza, perché il comma 7 dell'articolo 30 ha soppresso 'le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente'.

Secondo i giudici, in una gara di progettazione e direzione dei lavori risulta 'non conforme alla normativa' la richiesta di presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva in capo al progettista.

Infatti, il comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109/94 prescrive l'obbligo in capo al progettista 'unicamente della presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività'.

Non residua, quindi, alcun potere di interpretazione da parte delle stazioni appaltanti perché 'il sistema delle garanzie previsto dalla legge non è suscettibile di interpretazioni estensive e, d'altro canto, l'attività amministrativa deve essere incentrata sul principio di non aggravamento del procedimento'.

Se si prevedessero cauzioni per il progettista, quest'ultimo, si legge nella sentenza, si troverebbe gravato da 'ulteriore onere economico la cui eventuale responsabilità si concretizza in un momento successivo a quello della partecipazione alla gara e riguarda specificamente il risultato ancora da compiersi, la progettazione, nel caso in cui si evidenzino degli errori e/o omissioni nella redazione dei progetti', aggravio che inciderebbe anche sull'accesso alla gara in maniera 'ingiustificata'.

Basta quindi la richiesta di polizza del progettista perché secondo i giudici la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva 'hanno invece la funzione di soddisfare esigenze differenti rispetto alla previsione della polizza di responsabilità civile e professionale'.

Rispetto alla cauzione provvisoria, si legge nella sentenza del Consiglio di stato, la 'serietà dell'offerta non si focalizza, come negli appalti di esecuzione, esclusivamente sull'elemento economico della stessa, essendo detta attività remunerata a tariffa e a consuntivo'; nella cauzione definitiva, invece, la funzione di assicurare la stazione appaltante per il pregiudizio patito in conseguenza dell'eventuale violazione degli obblighi contrattuali

viene espletata dalla garanzia di cui all'articolo 30, comma 5, della legge quadro e all'articolo 105 del regolamento. Infine, per il ritardato adempimento delle obbligazioni esiste un sistema di penali a tutela della stazione appaltante.

In buona sostanza, secondo i giudici, le stazioni appaltanti sono già ampiamente tutelate dalla normativa vigente rispetto agli inadempimenti dei progettisti. (riproduzione riservata)